# Parlamento europeo

2014-2019



### Commissione per lo sviluppo

2016/0230(COD)

3.5.2017

# **PARERE**

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

Relatore per parere: Florent Marcellesi

(COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))

AD\1124384IT.docx PE599.579v02-00

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Dal punto di vista dello sviluppo, è fondamentale che il presente regolamento sia quanto più ambizioso possibile. L'obiettivo di 1,5°C di cui nella proposta della Commissione si basa sulle osservazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), dalle quali si evince che le regioni vulnerabili al clima, come i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, l'Asia meridionale costiera e le zone dell'Africa soggette alla siccità, si troveranno a dover affrontare conseguenze pericolose se la temperatura mondiale supererà tale livello. Secondo le osservazioni dell'IPCC, per conseguire l'obiettivo di 1,5°C e proteggere le popolazioni più povere del mondo, è necessario generare "emissioni negative" a partire dall'uso del suolo e non semplicemente impiegandole come fattore di compensazione.

Se il mondo ha bisogno di generare emissioni negative dalle foreste, considerazioni sull'equità globale impongono all'UE di assumere un ruolo di guida in questo settore. Per rispettare il "diritto allo sviluppo" dei paesi più poveri, l'Unione dovrebbe assumersi quanta più responsabilità possibile per la tutela delle foreste – che deve avvenire a livello mondiale – in particolare alla luce del fatto che il regolamento all'esame costituirà il primo tentativo al mondo di definire in che modo le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso del suolo saranno integrati nella contabilità globale del carbonio. Esso stabilirà pertanto un precedente importante per il resto del mondo e sarà sicuramente utilizzato come modello nei negoziati internazionali. Come osservato nella proposta della Commissione, il suolo ha "molteplici obiettivi" – come ad esempio la produzione alimentare – che devono essere valutati rispetto al loro potenziale in termini di pozzi di carbonio. Ciò assume un'importanza ancora maggiore nei paesi in via di sviluppo, che contano popolazioni rurali numerose, le quali dipendono dalla terra per la loro sopravvivenza. Analogamente, il regolamento dovrebbe altresì integrare le norme internazionali in materia di diritti di proprietà, onde garantire che queste tutele siano sancite dalle norme internazionali in materia di conteggio dell'uso del suolo. Le suddette norme saranno ancora più importanti nei paesi in cui i diritti consuetudinari non sono chiaramente riconosciuti nella legge ordinaria e dove le popolazioni indigene rurali si sono dovute spostare in passato a causa dei progetti di conservazione. Il regolamento dovrebbe infine promuovere il ripristino dei paesaggi esistenti anziché imboschire nuove superfici. Ciò riduce al minimo il rischio che le attività climatiche nel settore LULUCF sottraggano terra a usi fondamentali come la produzione alimentare, che riveste un'importanza ancora maggiore nei paesi in via di sviluppo.

Per tali motivi, il relatore per parere propone di apportare alla proposta della Commissione le seguenti modifiche:

- potenziare l'ambizione in termini climatici della proposta con le seguenti misure:
  - aumentare l'obiettivo interno del settore LULUCF;
  - rendere più rigorose le norme di contabilizzazione;
  - incentivare il ripristino delle zone umide;
  - prevedere un riesame dell'ambizione del regolamento;
- ove possibile, il regolamento dovrebbe incentivare le attività che aumentano la funzione di pozzi di carbonio degli usi del suolo esistenti (per mezzo dell'agroecologia o del ripristino delle terre coltivate gestite e dei pascoli), anziché imboschire nuove superfici;
- le attività condotte in attuazione del regolamento dovrebbero rispettare le norme

internazionali sulla tutela dei diritti fondiari;

• le attività condotte in attuazione del regolamento dovrebbero altresì rispettare le norme dell'UE in materia di biodiversità, il che ha importanti implicazioni a livello di sviluppo, dal momento che miliardi di persone sul pianeta fanno affidamento sulla biodiversità degli ecosistemi per sopravvivere.

### **EMENDAMENTI**

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

#### **Emendamento 1**

### Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione europea. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 2015<sup>10</sup>.

### Emendamento

Il 5 ottobre 2016 l'Unione ha ratificato formalmente l'accordo di Parigi, consentendone così l'entrata in vigore il 4 novembre 2016. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 2015<sup>10</sup>. Gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono altresì in linea con l'impegno contratto dalla stessa Unione e dai suoi Stati membri di realizzare, entro il 2030, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile concordati a livello internazionale, in particolare l'obiettivo n. 13, che consiste nell'affrontare urgentemente i cambiamenti climatici quale sfida globale, compresi la riduzione delle emissioni e il rafforzamento della resilienza climatica.

10 10

PE599.579v02-00 4/16 AD\1124384IT.docx

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S ubmission%20Pages/submissions.aspx

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S ubmission%20Pages/submissions.aspx

### **Emendamento 2**

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(3 bis) Il settore relativo all'uso del suolo, al cambiamento di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) ha un enorme potenziale per contribuire al rispetto degli impegni climatici contratti dall'Unione sul piano internazionale. La gestione dei suoli dovrebbe tener conto delle necessità di coerenza strategica e di sviluppo sostenibile, in particolare per quanto attiene al suo impatto sulle comunità locali e la sicurezza alimentare. In tale contesto, la politica dell'Unione nel settore LULUCF dovrebbe andare di pari passo con la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), in particolare per quanto riguarda le sue dimensioni ambientale ed economica, così da aumentare le sinergie e garantire che le politiche climatiche interne abbiano un impatto positivo sui paesi terzi.

### Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 4

### Testo della Commissione

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti dovranno stabilire,

### Emendamento

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, il che richiede che, a livello globale, si dia inizio

AD\1124384IT.docx 5/16 PE599.579v02-00

comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

### a un periodo di emissioni negative, in cui le foreste rivestiranno un ruolo centrale.

A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

### Motivazione

Per mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5°C e, salvo il conseguimento di cambiamenti radicali nel percorso di riduzione delle emissioni oltre i contributi annunciati stabiliti a livello nazionale, anche per restare al di sotto di 2°C, sarà necessario trovare un modo per assorbire l'anidride carbonica dall'atmosfera, ossia per realizzare le cosiddette "emissioni negative". Il modo più diretto per raggiungere questo risultato nell'UE è aumentare gli assorbimenti risultanti dalle attività LULUCF. Il presente regolamento costituisce quindi un pilastro fondamentale ai fini del rispetto, da parte dell'UE, dell'impegno assunto nel quadro dell'accordo di Parigi.

### **Emendamento 4**

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

(4 bis) Al fine di realizzare le emissioni negative necessarie per rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi, gli assorbimenti di CO<sub>2</sub> dall'atmosfera a partire dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura dovrebbero essere trattati come un pilastro separato nell'ambito della politica climatica dell'Unione.

### Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Il presente regolamento stabilisce un precedente globale importante per l'integrazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal suolo nei contributi stabiliti a livello nazionale a norma dell'accordo di Parigi. È quindi essenziale rispettare i principi di equità e sviluppo sostenibile, nonché gli sforzi per eliminare la povertà, come pure rispettare e promuovere gli impegni internazionali in materia di diritti umani e i diritti delle popolazioni indigene, come richiesto dall'accordo di Parigi.

### Motivazione

Il presente regolamento costituisce il primo tentativo al mondo di fissare norme di contabilizzazione per il settore dell'uso del suolo e integrarle nei contributi stabiliti a livello nazionale. Esso sarà sicuramente utilizzato come punto di partenza per la definizione di norme di contabilizzazione dell'uso del suolo anche al di fuori dell'UE. Di conseguenza, è importante che comprenda principi quali il rispetto dei diritti fondiari e tratti le emissioni legate all'uso del suolo come un pilastro distinto, in quanto esse potrebbero rivestire un'importanza ancora maggiore nei paesi del sud del mondo, in cui le comunità colpite dalla povertà sono ancora più soggette al rischio di essere sfollate a causa dei progetti concernenti i pozzi di carbonio.

### Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) L'Unione dovrebbe diventare un leader globale nella promozione e nell'esportazione di ricerca e investimenti in prassi, tecniche e idee sostenibili, avanzate e innovative nel settore LULUCF, come anche nella diffusione di tecnologie verdi, al fine di ridurre le

emissioni di gas a effetto serra preservando nel contempo la produzione alimentare, dando così l'esempio ai suoi partner internazionali, compresi i paesi in via di sviluppo. In questo contesto, dovrebbero essere rafforzate la cooperazione e la compartecipazione effettive con attori del settore privato, in particolare le piccole e medie imprese.

### Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

(20 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere posto in atto nel quadro dell'accordo di Parigi, in particolare tenendo presente l'importanza di garantire che l'integrità di tutti gli ecosistemi sia preservata e che i mezzi di sussistenza e la resilienza delle comunità che vivono in regioni boschive siano protetti.

### **Emendamento 8**

Proposta di regolamento Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

(20 ter) I cambiamenti climatici hanno effetti profondi sullo sviluppo delle comunità del pianeta. In virtù dell'accordo di Parigi, l'Unione ha contratto impegni per quanto attiene all'adozione di iniziative per affrontare i cambiamenti climatici e rispettare, promuovere e prendere in considerazione i propri obblighi in fatto di diritti dell'uomo, diritto alla salute e diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei bambini, delle persone con disabilità e delle persone in

situazioni di vulnerabilità. Inoltre, essa rispetterà, promuoverà e prenderà in considerazione i propri obblighi per quanto riguarda il diritto allo sviluppo, come anche l'uguaglianza di genere, l'emancipazione delle donne e l'equità intergenerazionale.

### Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

(20 quater) Dovrebbe essere garantito un approccio olistico alla deforestazione tropicale, che tenga conto di tutti i fattori che sono determinanti per la deforestazione, come pure dell'obiettivo contemplato in una dichiarazione rilasciata dalla Commissione nei negoziati UNFCCC di arrestare, al più tardi entro il 2030, la perdita di superfici forestali a livello mondiale e di ridurre, entro il 2020, la deforestazione tropicale lorda di almeno il 50 % rispetto ai livelli attuali.

### Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

(20 quinquies) L'Unione ha contratto impegni rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che possono essere realizzati solo grazie a una gestione corretta delle foreste, nonché l'impegno di bloccare e invertire il fenomeno della deforestazione, e di promuovere il rimboschimento.

### Proposta di regolamento Considerando 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

In conformità (20 sexies) dell'UNFCCC, il presente regolamento dovrebbe seguire un approccio guidato dai paesi, sensibile all'uguaglianza di genere, partecipativo e pienamente trasparente, che tenga conto dei gruppi, delle comunità e degli ecosistemi vulnerabili. Inoltre, esso dovrebbe basarsi, ispirandosene, sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e, laddove appropriato, sulle conoscenze tradizionali, la conoscenza delle popolazioni indigene e i sistemi di conoscenza locali, così da integrare l'adattamento nelle politiche e nelle misure socioeconomiche e ambientali pertinenti.

### **Emendamento 12**

Proposta di regolamento Considerando 20 septies (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

(20 septies) La silvicoltura e le foreste dovrebbero essere gestite in modo responsabile e contribuire effettivamente allo sviluppo economico di un paese, offrendo opportunità economiche sostenibili agli agricoltori, se ciò non porta alla deforestazione di ecosistemi sensibili o alla creazione di piantagioni su torbiere, se le piantagioni sono gestite usando tecniche agroecologiche moderne volte a minimizzare gli effetti ambientali e sociali negativi, e se sono rispettati i diritti fondiari, i diritti delle comunità indigene nonché i diritti umani e i diritti dei lavoratori,

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento contribuisce al rispetto, da parte dell'Unione, degli obiettivi e degli impegni assunti con l'accordo di Parigi.

### *Motivazione*

Il regolamento LULUCF è uno dei pilastri dell'attuazione degli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi. L'Unione si è impegnata a limitare l'innalzamento della temperatura globale, mantenendolo ben al di sotto di 2°C, nonché a fare quanto possibile per tenerlo al di sotto di 1,5°C. Rispettare gli impegni di cui all'accordo di Parigi è fondamentale per evitare conseguenze pericolose nelle regioni più vulnerabili ai cambiamenti climatici, come i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, l'Asia meridionale costiera e le zone dell'Africa soggette alla siccità.

### **Emendamento 14**

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) zone umide gestite: uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali e come insediamenti, altri terreni convertiti in zone umide e come zone umide convertite in insediamenti e altri terreni.

### Motivazione

Le torbiere e le zone umide rappresentano habitat ad elevato valore di conservazione che ospitano alcuni dei più importanti depositi di carbonio dell'UE e del globo. Tuttavia, se si degradano, essi emettono grandi quantità di gas a effetto serra. Per garantire che il regolamento fornisca i giusti incentivi al mantenimento e al ripristino di tali depositi di carbonio, la contabilizzazione delle zone umide e delle torbiere dovrebbe essere resa obbligatoria.

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

### Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 agli sviluppi scientifici o tecnici e per garantire la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC")

### Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 agli sviluppi scientifici o tecnici e per garantire la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), nonché nel supplemento del 2013 sulle zone umide di dette linee guida.

### Motivazione

È opportuno tenere conto di tutte le ultime metodologie di contabilizzazione dell'uso del suolo dell'IPCC.

### **Emendamento 16**

Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi ad aumentare i loro assorbimenti per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030. Per i periodi successivi, gli assorbimenti totali di ciascuno Stato membro, contabilizzati a norma del presente regolamento, aumentano in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'UE sul clima e gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi.

### Motivazione

Secondo la scienza, per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C, e comunque ben al di sotto di 2°C, bisognerebbe attuare misure per assorbire l'anidride carbonica dall'atmosfera (le cosiddette "emissioni negative"). Per conseguire tali emissioni negative non è sufficiente che gli assorbimenti LULUCF siano semplicemente pari alle emissioni, ma devono superarle.

### **Emendamento 17**

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

### Testo della Commissione

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti *dai terreni imboschiti e dai* terreni *disboscati* come le emissioni e gli assorbimenti totali per ogni anno dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.

## Emendamento

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni *risultanti dalla deforestazione* e gli assorbimenti risultanti *dall'imboschimento dei* terreni come le emissioni e gli assorbimenti totali per ogni anno dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.

### **Emendamento 18**

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

### Testo della Commissione

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo *livello* di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente l'anno.

### Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo periodo di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno. Il piano nazionale di contabilizzazione forestale assicura inoltre che sia mantenuto lo stesso rapporto tra la biomassa utilizzata per scopi energetici e quella utilizzata per scopi legati alla biomassa solida.

### Motivazione

Da un punto di vista climatico, utilizzare la biomassa a fini solidi (prodotti a lunga durata) rappresenta un miglior utilizzo delle risorse rispetto alla possibilità di utilizzarla direttamente a partire dalle foreste per scopi legati all'energia (ossidazione istantanea). Se è mantenuta l'intensità della raccolta ma aumenta la quota di legname utilizzato per l'energia, sarà rilasciata una maggiore quantità di  $CO_2$ , che dovrà essere contabilizzata rispetto al livello di riferimento.

# PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici
Riferimenti	COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 12.9.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 12.9.2016
Relatore per parere Nomina	Florent Marcellesi 30.11.2016
Esame in commissione	28.2.2017
Approvazione	25.4.2017
Esito della votazione finale	+: 20 -: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Paul Rübig, Judith Sargentini
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

# VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

20	+
ALDE	Paavo Väyrynen
GUE/NGL	Xabier Benito Ziluaga
NI	Eleftherios Synadinos
PPE	György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská
S&D	Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein
VERTS/ALE	Heidi Hautala, Judith Sargentini

0	-

2	0
ECR	Nirj Deva, Eleni Theocharous

# Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti